

---

## FOGLIO INFORMATIVO N. 2 CONTO LIQUIDITÀ

---

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

---

#### CA INDOSUEZ WEALTH ( Europe), Italy Branch

Sede legale a 20121-Milano, Piazza Cavour n. 2

Telefono n. 02/722061- email [wealthmanagement@ca-indosuez.it](mailto:wealthmanagement@ca-indosuez.it)

Sito internet [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com)

Iscritta all'Albo delle Banche al n.8097

### OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE)

---

---

Nome e Cognome	Qualifica	N. iscrizione Albo
----------------	-----------	--------------------

---

Indirizzo	Telefono	email
-----------	----------	-------

### CHE COS'È IL CONTO LIQUIDITÀ

---

Il conto liquidità è il conto connesso al servizio di investimento di gestione di portafogli, sul quale viene vincolata e gestita la liquidità presente nel portafoglio in gestione, esclusivamente ai fini dell'esecuzione del servizio stesso. Il cliente può effettuare versamenti o prelievi nei limiti previsti dal contratto che regola il servizio di gestione di portafogli. In particolare, il trasferimento o il prelievo della liquidità può essere richiesto dal cliente con un determinato preavviso e compatibilmente ai termini tecnici delle operazioni gestorie eventualmente in corso. Non è consentito al cliente di richiedere prelievi che comportino una riduzione del portafoglio in gestione al di sotto del limite minimo contrattuale. Non è previsto il rilascio di carte di credito o di debito né di carnet assegni a valere sul conto liquidità, mentre è consentito effettuare bonifici in entrata e in uscita.

Il Conto Liquidità rientra nel profilo "conto a consumo" (operatività 112 operazioni annue) di cui alle Disposizioni in materia di Trasparenza di Banca d'Italia. Il "conto a consumo" è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

Per saperne di più: la **Guida Pratica al Conto Corrente** che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito [www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com) e presso tutte le filiali della Banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il conto corrente Liquidità		
Indicatore dei costi complessivi (ICC)		
PROFILO	SPORTELLO	ONLINE
Conto Liquidità	Euro 12,00	Euro 12,00

L'indicatore dei costi complessivi comprende tutte le spese e le commissioni addebitabili al cliente nel corso dell'anno, al netto di oneri fiscali ed interessi.

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati e le spese per l'apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e relativi a conti correnti privi di fido. Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) - sezione servizi al Cittadino.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore titolare di un conto liquidità.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla Banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

SPESE FISSE	
Spese per l'apertura del conto	Zero
Spese chiusura conto	Zero
Tenuta del conto	
Canone annuo per la tenuta del conto	Zero
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
Gestione della liquidità	
Spese annue per conteggio interessi e liquidazione competenze	Zero
Home Banking e Phone Banking	
Canone annuo per Internet Banking e Phone Banking	Zero

<b>SPESE VARIABILI</b>	
<b>Gestione della Liquidità</b>	
Spese per invio estratto conto - cartaceo	Zero
Spese per invio estratto conto – online	Zero
Spese per invio comunicazioni di trasparenza - cartaceo	Zero
Spese per invio comunicazioni di trasparenza - online	Zero
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	Zero
Richiesta documentazione	Euro 5,00 a richiesta oltre spese documentate
Spese documentate	Recupero spese documentate, ivi compresi oneri fiscali e imposte di bollo.

<b>SERVIZI DI PAGAMENTO</b>	
<b>Spese su bonifici/giroconti</b>	
Bonifici ricevuti	Zero
Giroconti/Bonifici stessa Banca	Zero
Bonifici - SEPA in euro	Euro 2,00
Bonifici – SEPA in euro – Internet Banking	Zero
Bonifici - extra-SEPA in euro	Euro 2,00
Bonifici esteri in divisa	Euro 15,00
Ordini permanenti di bonifico	Spesa pari al tipo di bonifico
Bonifici di importo rilevante (BIR) o urgenti	Euro 4,00
Operazioni valutarie: - accredito/addebito bonifici in divisa - versamento assegni in divisa	Cambio durante <sup>1</sup> quotato dalla Banca +/- 0,20%
Emissione assegni circolari “non trasferibili	Zero
Emissione assegni circolari “liberi”	Costo per ciascun assegno, a titolo di imposta di bollo ex art. 49, c. 10, D. Lgs. 231/07
Numero assegni esenti da costi (annuo)	Zero

<sup>1</sup> Tasso di cambio quotato dalla Banca al momento dell'esecuzione dell'operazione.

<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b>	
<b>Interessi creditori</b>	
Tasso creditore annuo nominale Calcolato con utilizzo dell'anno civile ( 360) su divisore civile e al lordo delle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa	EONIA <sup>2</sup> - 1,50%

<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b>	
<b>Sconfinamenti in assenza di fido</b>	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Calcolato con utilizzo dell'anno civile (360) su divisore civile e al lordo delle ritenute fiscali previste dalla vigente normativa.	EONIA <sup>2</sup> + 3,50%
Commissioni di istruttoria veloce	Zero
Altre spese	Zero
<b>Conteggio Interessi</b>	
Conteggio Interessi	Annuale
<b>ALTRI COSTI</b>	
Tasso di mora applicabile agli interessi esigibili non addebitabili	Tasso Soglia Legge 108/96 <sup>3</sup> – 4,00%

<b>DISPONIBILITÀ E VALUTE (in giorni lavorativi)</b>	
<b>Valuta su accrediti</b>	
Assegni circolari convenzionati con la Banca	Giorno operazione
Assegni circolari tratti su altri istituti	1 giorno
Assegni bancari tratti su altri istituti	2 giorni (su piazza) e 3 giorni (fuori piazza)
<b>Disponibilità su accrediti</b>	
Assegni circolari convenzionati con la Banca	Giorno operazione

<sup>2</sup> **EONIA (Euro OverNight Index Average): corrisponde al tasso Ester maggiorato di 8,5 punti base (0,085%) per anno.**

<sup>3</sup> Il Tasso Soglia, ai sensi della legge n. 108/96, è determinato a partire dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato dalla Banca d'Italia su base trimestrale, aumentato di un quarto del TEGM stesso più ulteriori quattro punti percentuali. Il Tasso Soglia considerato ai fini della determinazione del Tasso di mora è il minore tra quelli riferibili alla categoria di operazioni denominata "scoperti senza affidamento" in assenza di fido. Le misure del TEGM e del Tasso Soglia sono consultabili presso le filiali e sul sito della Banca ([www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com))

Assegni circolari tratti su altri istituti	4 giorni
Assegni bancari tratti su altri istituti	4 giorni (su piazza e fuori piazza)
<b>Valuta su addebiti</b>	
Assegni circolari	Giorno emissione
Bonifico bancario/giroconto	Giorno operazione
<b>Valuta e disponibilità su ordini di bonifico</b>	
Giroconti/Bonifici stessa banca	Giorno operazione
Bonifici verso altro istituto - Euro	1 giorno dalla data di accettazione
Bonifici verso altro istituto - divisa diversa da Euro	2 giorni dalla data di accettazione
Bonifici ricevuti	Giorno di messa a disposizione della banca dell'ordinante
<b>ALTRO</b>	
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Periodicità invio comunicazioni di trasparenza	Annuale

## RECESSO DAL CONTRATTO

Il cliente può recedere senza spese dal contratto, fermo restando che, data la specifica finalità del Conto Liquidità, dalla data di efficacia del recesso, il Cliente non può più avvalersi del servizio di gestione di portafogli ad esso connesso.

## TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 90 giorni, in dipendenza della tipologia di attivi presenti sulla gestione collegata al Conto Liquidità.

## RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R) presso la sede di Milano, Piazza Cavour n. 2, o in via informatica all'indirizzo PEC: [reclami.indosue-branch@pec.it](mailto:reclami.indosue-branch@pec.it). La Banca risponderà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca deve rispondere al più tardi entro 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo se il reclamo è relativo alla prestazione dei Servizi di Pagamento, fatto salvo, in situazioni eccezionali e nel rispetto della normativa, l'eventuale prolungamento del termine, fissato con apposita comunicazione interlocutoria da parte della Banca e comunque non superiore a 35 (trentacinque) giornate lavorative.

## Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); ovvero
- a un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

## GLOSSARIO

<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Bonifico - extra SEPA</b>	Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Commissione di istruttoria veloce</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
<b>Documentazione relativa a singole operazioni</b>	Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.
<b>Invio estratto conto</b>	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare nei limiti di quanto previsto dal contratto di gestione.
<b>Servizio di Internet Banking</b>	Servizio che consente al cliente di: (i) interrogare la propria posizione globale e i singoli rapporti bancari e di investimento attualmente in essere o futuri presso la Banca intestati o cointestati al cliente (c.d. "funzionalità consultiva") e (ii) ricevere la documentazione (ivi compresi, oltre alla rendicontazione periodica, lettere, estratti conto, notifiche e qualsivoglia altra dichiarazione o comunicazione periodica e/o di variazione di condizioni, relative ai rapporti, salvo quelle che per loro natura sono incompatibili con tale modalità di trasmissione) prodotta dalla Banca ed altre informazioni messe a disposizione dalla Banca in formato elettronico (c.d. "funzionalità documentazione online").
<b>Spesa per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spese annue per conteggio interessi</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

<b>ressi e liquidazione competenze</b>	
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditor), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso di mora applicabile agli interessi esigibili non addebitabili</b>	<p>Tasso di interesse applicato sulle somme eventualmente dovute dal cliente qualora quest'ultimo non abbia autorizzato la Banca all'addebito degli interessi in conto corrente e non abbia provveduto al relativo pagamento alle date concordate.</p> <p>Il parametro di riferimento utilizzato dalla Banca per il calcolo degli interessi di mora riferibili agli interessi esigibili non addebitabili – ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93 – è il Tasso Soglia su base annua rilevato dalla Banca d'Italia su base trimestrale ai sensi della Legge n. 108/96.</p> <p>Il Tasso Soglia è determinato a partire dal Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di un quarto del TEGM stesso più ulteriori quattro punti percentuali.</p> <p>Nelle rilevazioni trimestrali la Banca d'Italia espone per le diverse categorie di operazioni che possono generare l'applicazione di interessi, due Tassi Soglia in relazione agli specifici importi di tali operazioni. Per il calcolo degli interessi esigibili ma non addebitabili ai sensi del comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93, la Banca considera, con riferimento agli interessi esigibili - per cui il cliente non ha preventivamente autorizzato l'addebito in conto - relativi agli scoperti di conti correnti non affidati, il minor Tasso Soglia su base annua riferibile alla Categoria di Operazioni denominata "Scoperti senza affidamento".</p> <p>Al tasso determinato secondo i due criteri sopra esposti sono sottratti quattro punti percentuali.</p>
<b>Tenuta del conto</b>	La Banca gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
<b>Spese per invio rendiconto</b>	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un rendiconto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.